

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 4

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21 e 28 della [l.r. 40/2009](#))

1. Agli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21 e 28 della [legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), le parole "Dipartimento Attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive".
2. Agli articoli 11, 14 e 16 della [l.r. n. 40/2009](#), la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana di Reggio Calabria".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 2 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, la parola "minerarie" è sostituita dalla seguente: "minerali";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).";
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.";
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Appartengono alla categoria delle cave:
 - a) le sostanze minerali classificate nella seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del [r.d. n. 1443/1927](#);
 - b) i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.";
 - e) al comma 4:
 - 1) le parole "e dai fondali marini", "rispettivamente" e "e al demanio marittimo" sono soppresse;
 - 2) la parola "dispongono" è sostituita dalla parola "dispone";
 - f) il comma 5 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 5 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) all'alinea del comma 1:

- 1) le parole "delle Attività Produttive" sono sostituite dalle seguenti: "regionale competente in materia di attività estrattive";
- 2) la parola "a" è sostituita dalle parole "alle seguenti attività";
- b) al comma 1, lettera c):
 - 1) dopo le parole "dalla Pubblica Amministrazione" è aggiunta l'interpunzione ",";
 - 2) dopo le parole "Regolamento attuativo" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 7";
- c) al comma 3, le parole da "al" a "Province" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività estrattive che fanno capo al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, ai Comuni ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria";
- d) al comma 4, lettera a), le parole "Regionali, Provinciali e Comunali" sono sostituite dalla seguente: "territoriali";
- e) al comma 4, lettera b), le parole "ricerca e" e "di interesse regionale" sono soppresse;
- f) al comma 4, lettera c), le parole "la ripresa" sono sostituite dalle seguenti: ", gli ampliamenti o la riattivazione";
- g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. L'Osservatorio, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di cui all'articolo 7, effettua la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti.";
- h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Osservatorio è costituito dal Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive e fino a cinque esperti, individuati anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore delle attività estrattive, nominati per la durata di tre anni.";
- i) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 disciplina le modalità di selezione pubblica dei componenti dell'ORAE, tese ad assicurare il reperimento di profili di specifica e comprovata specializzazione professionale ed il funzionamento dell'Osservatorio.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 6 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole "l'atto di" sono aggiunte le seguenti: "pianificazione e";
 - 2) le parole "e di sistemica organizzazione" sono soppresse;
 - b) al comma 2, lettera d), dopo la parola "mercato" sono inserite le seguenti: "nel periodo";
 - c) al comma 2, lettera i), le parole "di interesse regionale" sono soppresse;
 - d) all'inizio del comma 3 viene inserito il seguente periodo: "II PRAE è redatto in coerenza con i principi e le norme poste a tutela delle risorse naturali e con il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica e"; sempre al comma 3, la parola "sovraordinatorio" è sostituita dalla parola "sovraordinato";
 - e) al comma 4, le parole "ha durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 7 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, lettera a):
 - 1) la parola "o", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "e";
 - 2) le parole "di interesse regionale" sono soppresse;
 - 3) le parole "del predetto" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ";
 - b) la lettera b) del comma 2 è soppressa.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della [l.r.40/2009](#))

1. L'articolo 8 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) nel secondo periodo del comma 1:
 - 1) la parola "accordato" è sostituita dalla seguente: "rilasciato";
 - 2) le parole da "- con" a "del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
 - b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le attività di ricerca nel periodo di efficacia del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può chiedere al competente Dipartimento regionale l'autorizzazione alla sospensione dei lavori. Cessati i fattori ostativi alla realizzazione dei lavori, il titolare del permesso di ricerca comunica la ripresa degli stessi al Dipartimento competente ed il termine ricomincia a decorrere per il restante periodo di vigenza del permesso, salvo proroga."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 9 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale";
 - b) al comma 5, dopo la parola "su" è inserita la seguente: "motivata";
 - c) al comma 6, la parola "accordata" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";
 - d) al comma 7:
 - 1) il segno d'interpunzione "." dopo la parola "è" è soppresso;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive può disporre il trasferimento della concessione, nonché il rinnovo della stessa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.";
 - e) al comma 9, la parola "date" è sostituita dalla seguente: "rilasciate".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 11 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1:
 - 1) le parole "punti a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)";

- 2) le parole da "ed" fino a "ORAE" sono soppresse;
- b) al comma 2:
 - 1) le parole "4, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "3, lettera b)";
 - 2) dopo le parole "anni," sono inserite le seguenti: "dalla Regione e";
 - 3) le parole "territorialmente competente" e le parole da "e a" fino a "ORAE" sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 5, le parole da "competente" a "estrattive" sono soppresse.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 12 della [l.r. 40/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 12

*(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento.
Proroga della durata dell'autorizzazione)*

1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), ed il relativo ampliamento, sono autorizzati, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, dal Comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche nonché di titolo idoneo sul terreno nel quale ricade la cava, ne faccia richiesta, nel caso in cui il proprietario non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.
3. L'autorizzazione all'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
4. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione all'attività di coltivazione può essere prorogata per motivate esigenze produttive, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, per una sola volta e per un massimo di cinque anni.
5. L'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14.
6. Il Comune autorizza le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE.
7. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico avviene contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 13 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica, dopo la parola "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "e inizio lavori";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'inizio dei lavori, per le attività di coltivazione di cava, dovrà avvenire, con regolare trasmissione di comunicazione al Comune di competenza e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione finale, pena la decadenza del provvedimento”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 16 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole da "o" a "originario" sono sostituite dalle seguenti: "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo";
 - b) al comma 2, dopo la parola "1," sono inserite le seguenti: "qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno,".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 17 della [l.r. 40/2009](#))

1. All'articolo 17 della [l.r. 40/2009](#), dopo la parola "materia", sono aggiunte le seguenti: ", al regolamento di cui all'articolo 7".

Art.13

(Modifiche all'articolo 18 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 18 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche non commercializzati";
 - b) al comma 3:
 - 1) le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di marzo";
 - 2) le parole da "competente" a "estrattive" sono soppresse.
 - c) nell'alea del comma 5, le parole da "del" ad "ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni per l'esercizio delle attività di cava";
 - d) alla fine della lettera a) del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: "finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale";
 - e) alla lettera b) del comma 5, le parole da ", finalizzate" a "29" sono soppresse.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 19 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 19 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1:

- 1) dopo la parola "attuazione" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 7";
- 2) le parole da ", competente" a "estrattive," sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole da "coadiuvati" a "produttive," sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali";
- c) al comma 3, lettera c):
 - 1) le parole "ai sensi dell'articolo 13" sono soppresse;
 - 2) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato";
- d) alla fine della lettera c) del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: ", e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato".

Art. 15

(Modifiche all'articolo 21 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 21 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) la rubrica è così modificata: "Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione";
 - b) al comma 1, sono soppresse le parole ", competente in materia di attività estrattive";
 - c) al comma 3:
 - 1) le parole da "in caso" a "nonché" sono soppresse;
 - 2) la parola "revoca" è sostituita dalla seguente: "decadenza";
 - 3) la parola "stessa" è soppressa;
 - 4) le parole da ", competente" a "estrattive" sono soppresse.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 24 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 24 della [l.r. 40/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Poteri sostitutivi)

 1. Ove il Comune territorialmente competente non provveda in merito alla domanda di autorizzazione all'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7, non provveda a disporre la sospensione dell'attività estrattiva o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere, entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali)."

Art. 17

(Modifiche all'articolo 25 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 25 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole "Le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole "Gli enti territoriali competenti";
 - b) al comma 2, le parole "dalle Province e dai Comuni" sono sostituite dalle parole "dagli enti

territoriali competenti".

Art. 18

(Modifiche all'articolo 26 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 26 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica dell'articolo, le parole "-ampliamenti" sono soppresse;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave.";
 - c) al comma 2:
 - 1) le parole "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
 - 2) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE,";
 - 3) le parole da "previo" ad "ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovrrregionale";
 - 4) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente";
 - d) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 7";
 - e) al comma 5, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del [d.lgs. 152/2006](#), nell'ambito della quale sono invitate tutte le Amministrazioni competenti o potenzialmente interessate, per il rilascio dei titoli abilitativi necessari ai sensi della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 7.";
 - g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"7. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del [d.lgs. 152/2006](#) e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

8. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava di cui al presente articolo sono:

 - a) per il sessanta per cento, utilizzate dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;
 - b) per il quaranta per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge.".

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 27 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 27 della [l.r. 40/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Ampliamenti e proroghe)

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive sentito l'ORAE, in caso di preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non superiore a cinque anni.
4. Per l'ampliamento delle attività estrattive nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del [d.lgs. 152/2006](#), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 6 e 7, della presente legge.
5. La proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 e dell'autorizzazione all'ampliamento di cui al comma 1 possono essere concesse per una sola volta dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive per motivate esigenze produttive e per un periodo massimo pari a trentasei mesi.
6. Ai provvedimenti disciplinati dal presente articolo si applica il comma 8 dell'articolo 26."

Art. 20

(Modifiche all'articolo 28 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 28 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: "e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica";
 - b) al comma 2, la parola "vanno" è sostituita dalla seguente: "sono".

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 127.895,04 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 02 (U.09.02), la cui disponibilità è ridotta per i medesimi importi nelle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 22

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 della [l.r. n. 40/2009](#).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.